



Club Auto Moto d'Epoca Toscano

Fondato nel 1968



Auto & Moto d'Epoca ... queste sconosciute ...

Dicembre 2011

Anche il mondo delle "auto e moto d'epoca" è diventato complesso e con normative sempre in evoluzione e ... spesso difficili da interpretare anche per gli addetti ai lavori.


La nostra Segreteria e le Commissioni Tecniche (Auto & Moto) sono quindi bersagliate da tante domande da parte dei nostri soci - frastornati dalle tante voci che soprattutto in questo periodo si rincorrono nel nostro mondo - e da potenziali appassionati.

Da qui l'idea di un semplice manualetto di " *... domande e risposte ...* " per cercare di dissipare qualche dubbio, almeno sulla base delle informazioni che abbiamo raccolto e dai chiarimenti ricevuti dall'ASI.

Come avrete notato, abbiamo pensato di datare questa nota perché ... tutto cambia e quello che vale oggi, magari domani non lo è più !

Tornate quindi a leggerci e ... se trovate qualche cosa che non vi sembra corretto, i Vostri suggerimenti saranno preziosi a: servizio@camet.org





Club Auto Moto d'Epoca Toscano

Fondato nel 1968



... domande & risposte ...

Cosa si intende per "Auto d'Epoca" ?

Occorre fare un'importante precisazione, la definizione corretta di quelli che normalmente chiamiamo "auto d'epoca" è:

"VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO".

In base alla legge (articolo 60 del Codice della Strada) sono definiti "Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico" i veicoli iscritti ai registri storici riconosciuti per legge - cioè : Registro A.S.I., Registro Storico FIAT, Registro Storico LANCIA, Registro Italiano ALFA ROMEO e Registro Storico FMI - **e che sono in possesso del CRSC - Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica** - (mentre in passato era sufficiente l'iscrizione nei registri riconosciuti dall'art. 60 del Codice della Strada).

Per essere iscritti questi veicoli devono essere costruiti da almeno 20 anni: per l'A.S.I. i 20 anni si considerano compiuti il 1° gennaio dell'anno in cui si compie il 20° anno (ad esempio, un veicolo immatricolato nel 1985 è divenuto storico dal 1° gennaio 2005). In generale l'anno di costruzione si ritiene coincidente con l'anno di prima immatricolazione. Qualora ciò non sia vero, si dovrà dimostrare - con documentazione - l'effettiva anzianità. I veicoli con più di 20 anni sono quindi **POTENZIALMENTE** di interesse storico, ma lo divengono **EFFETTIVAMENTE** solo dopo l'iscrizione ad un registro storico ed il possesso del CRSC.

(Sono invece definiti come **VEICOLI D'EPOCA** quei veicoli che non sono immatricolati, cioè sono così anziani (fine '800 - primo '900) da non consentire una circolazione normale, in quanto privi di fari, con sistemi frenanti insufficienti ecc.. Questi sono iscritti in uno speciale registro tenuto dalla Motorizzazione Civile ed hanno bisogno di un particolare permesso per circolare in occasione di raduni.)

Come si ottiene il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica?

Per prima cosa, occorre che il proprietario si iscriva ad un club federato all'ASI, come nel caso del CAMET.


Ottenuta l'iscrizione al CAMET, il proprietario può richiedere all'ASI, tramite la Commissione Tecnica del CAMET, tre tipi di documenti per il proprio veicolo :

Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica "CRSC" :

A seguito del D.M. 19/03/2010 è necessario per la circolazione dei "Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico" dal 19/03/2010

Il D.M. del 19 marzo 2010 ha stabilito che i veicoli per essere qualificati d'interesse storico e collezionistico devono essere in possesso del CRSC, mentre in passato era sufficiente l'iscrizione nei registri riconosciuti dall'art. 60 del Codice della Strada.

L'utilità : Il CRSC rappresenta dall'entrata in vigore del D.M. l'unico documento che qualifica un veicolo d'interesse storico e collezionistico come tale e quindi l'unico documento valido ai fini della circolazione di questi veicoli.



Club Auto Moto d'Epoca Toscano

Fondato nel 1968



Attraverso il CRSC inoltre si possono riammettere alla circolazione i veicoli cancellati dal PRA sia d'ufficio che per demolizione, quelli di provenienza sconosciuta e nazionalizzare quelli provenienti dall'estero, tale certificato ha sostituito pertanto il C.C.T. e ne ha assunto una portata ancora più ampia.

Come si ottiene: presentando il veicolo alla commissione tecnica di Club con una domanda da compilare con fotografie, dati tecnici (tutti) e copia dei documenti di provenienza che ne attestino la proprietà del richiedente.

Costi: € 105,00 per le auto e € 60,00 per le moto, da versarsi mediante bollettino sul c/c postale 40357105 intestato a ASI – Automobilclub Storico Italiano. Il certificato sostitutivo è gratuito per veicolo in possesso di omologazione o certificato di identità, o se richiesto contestualmente al certificato di identità.

E' inoltre possibile richiedere due altri tipi di attestazioni :

Attestato di datazione e storicità " AdS ":

A seguito della normativa di cui all'art. 63 legge 342/2000 esso determina l'esenzione o la riduzione delle tasse automobilistiche.

L'utilità: Rimane valido solo per quanto attiene all'aspetto fiscale previsto dall'art. 63 della Legge 342 del 21 novembre 2000 e per stipulare assicurazioni con quelle Compagnie che nella polizza ne facciano un preciso riferimento, ma non è più valido per consentire la circolazione del veicolo laddove la stessa non sia autorizzata.

Formato: cartoncino plastificato ¼ di un foglio A4.

Come si ottiene: presentando il veicolo alla commissione Tecnica di Club, da compilare una domanda indirizzata all'ASI corredata di 4 fotografie e copia dei documenti di circolazione e proprietà. I tempi di rilascio da parte dell'ASI variano dai 2 ai 4 mesi.

Costi: dal 1° luglio 2009 ASI chiede per il rilascio dell'attestato un contributo di € 20,00 per le auto e di € 10,00 per le moto, da versarsi presso la Segreteria del Club al momento della domanda di iscrizione.


Certificato d'Identità "CI"

Si chiamava anche "omologazione" ed è la cosiddetta "targa oro" : serve i soli fini privatistici per la partecipazione ai raduni ASI.

L'utilità: E' il "pedigree" del veicolo !

Questo è certamente il documento più qualificante per il prestigio del veicolo, l'unico che consente di ottenere la targa di ottone (non è in oro !!!) e che consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte a calendario ASI, ma non è ritenuto valido ai fini della circolazione se non accompagnato dal CRSC, visto che il rilascio di questo documento prevede un esame più accurato e severo da parte della Commissione Tecnica sia del Club che da parte dell'ASI, su richiesta del proprietario l'ASI provvederà a rilasciare contestualmente al CdI anche il CRSC senza nessun aggravio di spesa.

Formato: cartoncino a libretto con fotografia del veicolo e placca ovale in ottone con i dati del veicolo (Fabbrica, Tipo, Anno di costruzione, stemma ASI e numero).



Club Auto Moto d'Epoca Toscano

Fondato nel 1968



Come si ottiene: compilando l'apposito "libretto" da corredare con circa 20 fotografie, campioni di vernice, selleria ect., oltre ai documenti di circolazione. Deve essere presentato in segreteria e il veicolo visionato dalla Commissione Tecnica di Club. La segreteria invia il documento all'ASI. L'ASI lo sottopone alla Commissione Tecnica Nazionale e poi avviene la convocazione del Socio alla sessione per ottenere il Certificato d'identità. Dove andare la stabilisce l'ASI, normalmente verrà indicata una sessione nella Regione di residenza del Club.

Costi: € 105,00 per le auto e € 60,00 per le moto, da versarsi mediante bollettino sul c/c postale 40357105 intestato a ASI – Automobilclub Storico Italiano. Il certificato di Identità è gratuito per i veicoli ante'18.

Importante - con la comunicazione del 20 Dicembre 2011 - l'ASI ha informato tutti i club come segue:

" Coloro che, prima del 19/03/2010 hanno ottenuto un attestato di datazione e storicità (AdS), oppure un Certificato di Identità (CI), non hanno necessità di ottenere per lo stesso veicolo, un CRS, dal momento che il certificato precedentemente rilasciato ha la stessa efficacia (punto 2.2.1 circ. N° 79260 del 04/10/2010), così come le domande presentate prima di tale data."

Anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti citata può essere scaricata dal sito del CAMET ("Circolari del Club").

http://www.camet.org/wp-content/uploads/2011/02/circolare-n-79260-del-04_10_2010.pdf

Cosa è la Carta di Identità FIVA ?

L'utilità: La iscrizione alla FIVA (*Fédération Internationale des Véhicules Anciens*) serve - esclusivamente - a partecipare a manifestazioni internazionali a calendario FIVA.

Formato: Cartoncino a libretto con fotografia del veicolo, di colore verde

Come si ottiene: Se il mezzo (auto) non è già omologato A.S.I. dovrà essere sottoposto a speciale seduta da parte del C.T.N. A.S.I. Le vetture già in possesso del certificato d'identità A.S.I. da non oltre 10 anni non saranno sottoposte ad esame ma sarà richiesta una specifica documentazione fotografica. Per le vetture già certificate da oltre 10 anni sarà necessario sottoporle a nuova seduta di verifica. Il documento decade per modifiche sostanziali apportate al veicolo.

Costi: € 105,00 per le auto e € 60,00 per le moto, da versarsi mediante bollettino sul c/c postale 40357105 intestato a ASI – Automobilclub Storico Italiano.

I Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico pagano il bollo (tassa di possesso) ?


La legislazione cambia di regione a regione. Per le regione Toscana c i riferiamo all'articolo 3 della **legge regionale n° 43 del 20 dicembre 2002** che dispone in materia di tasse automobilistiche prevedendo una disciplina agevolativa per i veicoli ultraventennali e confermando l'agevolazione disposta dalla norma statale vigente per quelli ultratrentennali.

Secondo questa legge regionale :

Veicoli ultratrentennali : con legge regionale si fa propria l'esenzione disposta dall'art. 63 della Legge

© copyright CAMET

4



Club Auto Moto d'Epoca Toscano

Fondato nel 1968



21/11/2000 n° 342 che esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli e i motoveicoli costruiti o immatricolati in Italia o all'estero per la prima volta da almeno trent'anni. Con l'introduzione della **legge regionale 02/11/2006 n. 52** la tassa di circolazione annua è pari a € 28,40 per gli autoveicoli ed € 11,36 per i motoveicoli. Il pagamento della tassa di circolazione è obbligatorio solo se il veicolo circola in strade pubbliche (ad esempio, se viene sempre conservato in garage o si sposta solo su aree private, non è necessario pagare la tassa di circolazione).

Veicoli tra i venti e i trenta anni (disciplina in vigore dal 1° gennaio 2003): tali veicoli, sempre se non adibiti ad uso professionale, sono soggetti alla tassa automobilistica di possesso, stabilita in misura forfettaria in € 60,00 per gli autoveicoli e di € 25,00 per i motoveicoli. Si deve evidenziare pertanto che, in Toscana, a partire dal 1.1.2003, non si applica più la norma di cui all'art. 63, secondo comma, della L. 342/2000 e si prescinde dall'iscrizione ad ASI, FMI o ad altri archivi o registri storici, nonché dagli elenchi che ASI ed FMI avrebbero dovuto predisporre in base alla stessa norma statale. Il requisito per beneficiare dell'agevolazione, rispetto al pagamento della tassa automobilistica ordinaria, è solo quello che siano trascorsi 20 anni dall'immatricolazione del veicolo.

Pertanto, anche i veicoli iscritti in registri storici, e con età compresa tra i 20 e i 30 anni, dovranno versare la tassa di possesso forfettaria e non la tassa di circolazione. La tassa di possesso forfettaria deve essere versata entro la scadenza naturale attribuita al veicolo (che in genere corrisponde a quella attribuita in sede di prima immatricolazione o quella del rientro da un regime di esenzione).

Anche in questo caso, il pagamento della tassa di circolazione è obbligatorio solo se il veicolo circola in strade pubbliche (ad esempio, se viene sempre conservato in garage o si sposta solo su aree private, non è necessario pagare la tassa di circolazione).

Il SuperBollo si applica anche ai veicoli di Interesse Storico e Collezionistico ?

Con riferimento all'art. 23 del D.L. n. 98 che ha introdotto dal 2011 un'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche relative ad autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 225 KW, l'A.S.I. - a mezzo comunicazione del Presidente Avv. Roberto Loi del 24 novembre 2011 - specifica che: tenuto conto del rapporto di complementarità che lega l'addizionale alla tassa automobilistica, l'addizionale erariale non risulta dovuta nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di possesso.

Trovano quindi applicazione anche ai fini dell'addizionale erariale tutte le esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche disposte per i veicoli storici dall'articolo 63 della Legge 342 del 21 novembre 2000, citata precedentemente.


Ci sono agevolazioni per i Passaggi di Proprietà ?

I veicoli trentenni (o ventenni che godono dell'agevolazione fiscale sulla tassa di possesso) godono anche di tasse ridotte (circa € 155 in meno) rispetto ai veicoli più giovani.

Posso risparmiare sulla assicurazione dei Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico ?

Le agevolazioni non nascono da alcun obbligo di legge ma sono semplicemente il risultato del regime di concorrenza in cui operano le compagnie di Assicurazione, alcune delle quali offrono polizze particolari per i veicoli storici. In linea di massima le auto storiche, percorrendo pochi chilometri ed essendo condotte con molta attenzione, a bassa velocità ecc, producono ben pochi sinistri, per cui i premi possono essere ridotti.

Per evitare che di tali agevolazioni beneficino le "false" auto storiche (cioè dai veicoli vecchi di oltre 20 anni ma che vengono usati normalmente e quindi con sinistrosità più elevata) la maggior parte delle compagnie pongono una serie di condizioni per le assicurazioni agevolate. Fra le più frequenti: iscrizione dell'Assicurato ad un Club federato A.S.I., iscrizione del veicolo ad un Registro, limitazione dei conducenti autorizzati alla



Club Auto Moto d'Epoca Toscano

Fondato nel 1968



guida, dei chilometri percorsi ecc.

Nella maggior parte dei casi, inoltre, non ci sono convenzioni né obblighi da parte delle Società Assicuratrici, per cui le condizioni, di anno in anno, possono cambiare o, addirittura, la polizza può non essere rinnovata o nemmeno concessa la prima volta in funzione di valutazioni della Società relative al singolo caso. In altre parole, sarà più semplice assicurare una Topolino degli anni '50 che non una Fiat 127 degli anni '80, per quest'ultima infatti, la compagnia assicuratrice potrà nutrire dei dubbi sul fatto che venga esposta nei raduni d'auto d'epoca quanto piuttosto sia usata per spostamenti quotidiani ecc.

Come fare allora ad assicurare al meglio la nostra auto storica ?

Non esiste la polizza ottimale per chiunque, ma occorre valutare caso per caso: tuttavia se il veicolo è "storico" si possono ottenere condizioni migliori. Il CAMET consiglia quindi di visitare varie compagnie assicuratrici portando la sua iscrizione al Club e i dati dei propri veicoli con la relativa iscrizione del veicolo al registro A.S.I.

Un suggerimento comune per trovare le agenzie da visitare è quella di effettuare in prima battuta una ricerca in internet con chiave di ricerca "polizze +veicoli +storici", o similare. Orientativamente una buona polizza, ma che ponga vincoli severi, può costare anche meno di 100 euro annui. Polizze meno vincolanti possono costare 130-200 euro. Altre polizze prevedono sconti dell'ordine del 60-70% sul costo normale. Per chi ha molti veicoli, esistono convenienti polizze "multiple" (ad esempio, circa 250 euro per 5 veicoli).

Per quanto riguarda la documentazione richiesta, questa varia da compagnia a compagnia. Ai fini assicurativi sono normalmente ritenuti validi il Certificato di Indentità e il CRSC. Per quanto riguarda l'Attestato di Storicità, questo viene ritenuto idoneo dalle Compagnie Assicuratrici solo tramite precisa indicazione sulla polizza.

Recentemente l'ASI ha stipulato una convenzione con la compagnia AXA con garanzie studiate per la tutela dei veicoli storici, garantendo la massima protezione con la formula All Risk per il rischio statico nei garage, nei luoghi di abituale ricovero o in occasione di fiere e manifestazioni. La copertura è estesa anche al trasporto effettuato da vettori specializzati e altamente qualificati. Per avere maggiori informazioni, consultate il sito www.asifed.it.

Attenzione !


Attenzione infine a quei contratti assicurativi stipulati sul presupposto dell'iscrizione del contraente ad un club o da un soggetto che non sono riconosciuti dall'art. **60 del Codice della Strada** (ricordiamo che i soli enti riconosciuti sono Registro A.S.I., Registro Storico FIAT, Registro Storico Lancia, Registro Italiano Alfa Romeo e Registro Storico FMI) così come "certificati di storicità" rilasciati da tali club o soggetti non riconosciuti dalla legge.

In questo caso si possono determinare forti rischi per il contraente perché i veicoli sono considerati storici solo se certificati dai soggetti indicati dal Legislatore.

Di conseguenza, in caso di sinistro, la Compagnia che ha rilasciato la polizza può rivalersi nei confronti dell'assicurato poiché il contratto è stato previsto per coprire i rischi derivanti dalla circolazione di un veicolo storico che in realtà non lo è per carenza di legittimazione da parte di chi lo ha certificato

Il Veicolo d'Interesse Storico e Collezionistico deve essere sottoposto alle revisioni periodiche ?

Veicoli di Interesse Storico e Collezionistico sono soggetti a revisione ogni due anni e devono essere in regola con le normative vigenti al momento della loro costruzione e con altre normative previste dal codice della strada.



Club Auto Moto d'Epoca Toscano

Fondato nel 1968



Un Veicolo d'Interesse Storico e Collezionistico può avere un impianto a gas ?

In linea di massima, non è possibile omologare come veicolo storico un mezzo con impianto a gas, a meno che questo non sia "storicizzato", cioè installato almeno da 20 anni. Se l'impianto è più recente, questo deve essere rimosso prima di presentare l'auto alla verifica dei commissari tecnici. Se installato successivamente all'ottenimento della certificazione, questa decade immediatamente.

A proposito di cinture di sicurezza

Con l'entrata in vigore della " Patente a Punti", che prevede la sottrazione di 5 punti per il mancato uso delle cinture di sicurezza, ecco alcune precisazioni circa l'installazione delle stesse sui Veicolo d'Interesse Storico e Collezionistico: se il veicolo è predisposto in origine dei punti di attacco per le cinture di sicurezza, le stesse dovranno obbligatoriamente essere installate ed utilizzate, in caso contrario no.

Il Ministero dei Trasporti precisa che "... l'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti d'attacco".

Posso trasportare dei minori ?

Per quanto riguarda il trasporto dei minori sui sedili posteriori, l'art. 172 del codice della strada al comma 5, prevede che "i bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni".

Fari accesi di giorno anche per il mio Veicolo di Interesse Storico e Collezionistico ?

Il Parlamento ha approvato la modifica al nuovo Codice della Strada che prevede che i veicoli iscritti nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e storico FMI vengano esentati dall'accensione dei proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati. Questo il testo ufficiale: "Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro..."

Importante Avvertenza :

Il CAMET ha redatto questi suggerimenti sulla base della esperienza dei propri associati, della interpretazione delle leggi e normative di cui gli associati stessi sono a conoscenza e delle informazioni ricevute dall'ASI.

Resta comunque inteso che il Consiglio Direttivo del CAMET non garantisce in alcun modo la valenza legale di questi suggerimenti e declina ogni responsabilità sull'uso che il lettore vorrà farne.